

Titolo dell'aiuto

Aumento della competitività degli allevamenti attraverso azioni di miglioramento genetico delle specie e razze di interesse zootecnico, tramite il sostegno alle attività di tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici, l'esecuzione dei controlli funzionali delle specie e razze animali aventi interesse zootecnico, la conservazione delle risorse genetiche animali, la promozione della valutazione genetica degli animali da riproduzione e della partecipazione a momenti di scambio tra allevatori che detengono animali iscritti ai libri genealogici o ai registri anagrafici

Premessa

La Regione Toscana ha notificato in passato i seguenti aiuti di stato di natura simile, ai sensi dei precedenti orientamenti comunitari:

- 1) Aiuto di stato n. 299/1997;
- 2) Aiuto di stato n. 679/1999.

Gli aiuti in questione hanno reso possibile, da parte dell'Associazione Regionale Allevatori, la creazione e il mantenimento di un efficiente sistema di registrazione dei riproduttori delle principali specie e razze di interesse zootecnico presenti in Toscana, con particolare attenzione alle razze autoctone, e del necessario apparato di controlli ad esso collegato. Hanno reso altresì possibile la divulgazione e la promozione del corretto utilizzo dei riproduttori testati e registrati, e del materiale gametico da essi prodotto.

Infine, sono stati realizzati alcuni progetti per una migliore selezione dei riproduttori di razze autoctone.

Si ritiene pertanto utile riattivarlo e notificarlo ai sensi dei nuovi orientamenti, tenendo presente che l'aiuto, nella sua forma attuale, rientra in quanto previsto agli artt. 24 e 27 del Reg. (UE) n. 702/2014 e può quindi usufruire delle condizioni per l'esenzione.

Il presente documento costituirà l'allegato tecnico ad una Deliberazione di GR che lo approverà nel rispetto del Reg. UE 702/2014.

Descrizione dell'aiuto

L'aiuto ha quale scopo l'aumento della competitività degli allevamenti attraverso azioni di miglioramento genetico delle specie e razze di interesse zootecnico, ed è erogato dalla Regione Toscana tramite quattro tipologie di intervento.

Tutti gli interventi prevedono come beneficiari l'Associazione Regionale Allevatori o altre associazioni raggruppanti allevatori di specifiche specie o razze zootecniche.

Gli importi relativi all'aiuto saranno erogati solo a condizione che ogni singolo beneficiario non risulti nelle condizioni di cui al sopraccitato Reg. 702/2014, articolo 1, paragrafi 5. (ordine di recupero pendente) e 6 (imprese in difficoltà).

Per tutte le tipologie di intervento è ammissibile al regime l'IVA pagata dai beneficiari sopra indicati, in quanto le Associazioni indicate non possono recuperarla ai sensi della legislazione italiana vigente in materia (art. 7 paragrafo 2. del Reg. 702/2014).

Nessuna delle tipologie di aiuto oggetto della presente scheda sintetica è soggetto alle restrizioni di importo di cui all'articolo 4 del Reg. 702/2014, né è prevista la loro integrazione con altri aiuti che lo siano o siano erogati in regime di "de minimis", per cui si ritiene che il contesto sia conforme alle disposizioni dell'articolo 8 dello stesso regolamento (cumulo).

Tipologie di intervento:

1. Sostegno alle attività di tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici e alla esecuzione dei controlli funzionali delle specie e razze animali aventi interesse zootecnico;
2. Promozione della valutazione genetica degli animali da riproduzione;
3. Promozione della partecipazione a momenti di scambio tra allevatori che detengono animali iscritti ai libri genealogici o ai registri anagrafici;
4. Conservazione delle risorse genetiche animali.

Modalità di intervento

Tipologia di intervento 1.

La tipologia di intervento 1. prevede l'erogazione di contributi relativi alle attività di tenuta dei libri genealogici (LL.GG) e dei registri anagrafici (RR.AA) e alla esecuzione dei controlli funzionali (CC.FF), da parte della Regione Toscana. L'intervento ha come base giuridica la Legge 15 gennaio 1991 n. 30 "Disciplina della riproduzione animale" e sue successive modifiche ed integrazioni. Beneficiario sarà l'Associazione Regionale Allevatori della Toscana (A.R.A), ai sensi della Delibera di Giunta Regionale 21/12/2009 n. 1182.

Limitazioni e condizioni specifiche di accesso - Forma del sostegno

Il sostegno erogato consisterà in un contributo fino al 100% della spesa ammessa per quanto riguarda la tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici e fino al 70% per quanto riguarda la esecuzione dei controlli funzionali, con eventuali ulteriori limitazioni e specificazioni che potranno essere previste con gli atti attuativi dell'intervento.

Non saranno ammissibili al regime di aiuto tutte le spese relative ai controlli di routine relativi alla qualità del latte.

Indipendentemente dalla data di adozione del provvedimento di assegnazione delle risorse saranno ammesse le spese, anche già sostenute, effettuate a partire dal primo gennaio dell'anno relativo all'aiuto, purché sia stato presentato il relativo progetto entro il 30 novembre dell'anno precedente ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2., del Reg. 702/2014.

La suddetta domanda dovrà essere modificata dall'A.R.A. su semplice richiesta e secondo le indicazioni date dalla struttura regionale competente per la zootecnia, in qualunque momento del suo periodo di validità.

Priorità - Spese ammissibili

Sono ammissibili le seguenti categorie di spesa:

i seguenti costi amministrativi per l'adozione e la tenuta dei libri genealogici (art. 27, paragrafo 1, lettera a del Reg. 702/2014):

- a) la raccolta e la gestione di dati sugli animali, ad esempio, l'origine di un animale, la sua data di nascita, la data dell'inseminazione, la data e le cause del decesso e la valutazione dell'esperto, l'aggiornamento e il trattamento dei dati necessari per l'adozione e la tenuta dei libri genealogici;
- b) le attività amministrative connesse alla registrazione dei dati pertinenti sugli animali nei libri genealogici;
- c) l'aggiornamento dei programmi informatici per la gestione dei dati nei libri genealogici;
- d) la pubblicazione online di informazioni sui libri genealogici e di dati tratti dai libri genealogici;

- e) altri costi amministrativi connessi¹;
- 2. i seguenti costi per i test di determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame (art. 27, paragrafo 1, lettera b del Reg. 702/2014):
 - a) i costi dei test o dei controlli;
 - b) i costi connessi alla raccolta e alla valutazione dei dati forniti da tali test e ai controlli per il miglioramento della salute degli animali e del livello di tutela dell'ambiente;
 - c) i costi connessi alla raccolta e alla valutazione dei dati forniti da tali test e ai controlli intesi a valutare la qualità genetica degli animali per l'applicazione di tecniche di riproduzione avanzate e la conservazione della diversità genetica; o
 - d) altri costi correlati².

Nelle voci di costo sopra elencate saranno considerate anche le spese relative al personale effettivamente impiegato nelle attività oggetto dell'intervento. Il personale potrà essere anche dipendente dall'A.R.A., a tempo determinato o indeterminato, purché sia dichiarato l'effettivo impiego orario dello stesso nelle attività oggetto del contributo.

Responsabile del procedimento

La struttura regionale competente per la zootecnia è responsabile per l'istruttoria della domanda di contributo e della richiesta di saldo, nonché per l'assegnazione dei contributi medesimi.

Modalità attuative

La presente azione è attuata con le modalità previste negli atti amministrativi di attuazione, che saranno perfezionati da un decreto della struttura responsabile del procedimento, nel quale saranno definite le scadenze e la documentazione da allegare alla richiesta.

1 Tra gli altri costi amministrativi si considereranno le spese relative all'iscrizione a associazioni nazionali zootecniche, in quanto necessarie alla gestione dei libri genealogici.

2 Nei costi correlati si considereranno le spese inerenti l'alimentazione ed il controllo dei dati nel sistema informativo nazionale della anagrafe ovina e bovina ed il prelievo di tessuto degli animali della specie bovina e suina, limitatamente alla razza Cinta Senese.

Tipologia di intervento 2.

L'intervento si propone di incentivare la ricerca e la selezione genetica degli animali da riproduzione, sia per favorire l'adesione di un numero maggiore di allevatori ai LL.GG³ e RR.AA⁴, che per garantire un maggior numero di riproduttori selezionati. L'obiettivo principale che si intende perseguire è una produzione zootecnica di qualità, con particolare riguardo alle specie autoctone toscane.

Sarà pertanto concesso un contributo proporzionale alle spese correnti sostenute per l'organizzazione delle prove di valutazione genetica degli animali da riproduzione.

L'aiuto ricade nell'ambito dell'art. 27, paragrafo 1. lettera b del Reg. 702/2014.

Beneficiari

Associazione Regionale Allevatori e le Associazioni Nazionali di Razza.

Limitazioni e condizioni specifiche di accesso

L'intervento è limitato alle seguenti razze:

- bovini da carne;
- riproduttori equini di razze di interesse agricolo e agrituristico;
- arieti di razze da latte.

L'accesso alla misura è limitato alle prove genetiche svolte sul territorio regionale.

Forma del sostegno

Per la realizzazione della valutazione genetica può essere concesso un contributo fino al 70% delle spese ammissibili.

L'importo massimo che può essere erogato non può in ogni caso superare la disponibilità finanziaria prevista dai relativi atti amministrativi della Regione Toscana.

Può essere richiesto un anticipo, pari al 60% del contributo richiesto, purché il beneficiario presenti una garanzia fidejussoria.

Priorità

Ai fini della concessione del contributo sarà redatta una graduatoria sulla base della somma dei punteggi stabiliti nell'atto amministrativo di attuazione emesso dalla struttura responsabile del procedimento.

A parità di punteggio prevarrà la domanda che interessa il maggior numero di UBA da sottoporre a valutazione genetica.

Spese ammissibili

La spesa ammissibile sarà determinata dall'esame tecnico del preventivo presentato da ogni singola associazione richiedente, e delle singole voci costituenti il medesimo.

Saranno ammissibili le spese strettamente afferenti l'esecuzione delle prove, e sostenute successivamente alla presentazione della domanda di contributo, riconoscibili nelle seguenti categorie:

- a) i costi dei test o dei controlli previsti nel progetto;

3 LL.GG. = libri genealogici

4 RR.AA. = registri anagrafici

- b) i costi connessi alla raccolta e alla valutazione dei dati forniti da tali test e ai controlli di cui al precedente punto a)), in quanto orientati al miglioramento della salute degli animali e alla tutela dell'ambiente, nonché intesi a valutare la qualità genetica degli animali per l'applicazione di tecniche di riproduzione avanzate e la conservazione della diversità genetica;
- c) altri costi correlati.

Non saranno ammissibili al regime di aiuto tutte le spese relative ai controlli di routine relativi alla qualità del latte.

Responsabile del procedimento

È responsabile dell'intero procedimento la struttura regionale competente per la zootecnia.

Modalità attuative

La misura è attuata tramite bando, emanato dalla struttura responsabile del procedimento.

All'organismo beneficiario del contributo può essere liquidata, su richiesta, una anticipazione del contributo concesso, fino al 60% del contributo medesimo, dietro presentazione di idonea fideiussione.

La richiesta di accertamento finale deve essere presentata dall'organismo beneficiario entro i termini stabiliti dall'atto di concessione del contributo.

Tipologia di intervento 3.

Con questo intervento la Regione Toscana può contribuire allo svolgimento delle manifestazioni zootecniche ufficiali dei libri genealogici e dei registri anagrafici delle specie e razze di interesse zootecnico, attraverso l'erogazione di un contributo alla organizzazione dell'evento ritenuto meritevole di sostegno.

L'aiuto ricade nell'ambito dell'articolo 24 paragrafo 2. lettera a) del Regolamento 702/14.

Beneficiari

Associazione Regionale Allevatori della Toscana (A.R.A), ai sensi della Delibera di Giunta Regionale 21/12/2009 numero 1182.

Limitazioni e condizioni specifiche di accesso

Saranno ammesse esclusivamente le spese effettivamente sostenute dalla associazione ed inerenti la organizzazione dell'evento. Può essere finanziata esclusivamente l'organizzazione di manifestazioni realizzate sul territorio regionale, mentre per le manifestazioni che si svolgono fuori regione può essere finanziato il solo trasporto dei capi partecipanti.

Forma del sostegno

Potrà essere erogato un contributo del 90% delle spese effettivamente sostenute e dimostrate per l'organizzazione delle singole manifestazioni, con un massimale di contributo di € 65.000. Indipendentemente dalla data di adozione del provvedimento di approvazione dell'elenco delle manifestazioni ammesse e di ripartizione delle risorse fra gli enti saranno ammesse le spese, anche già sostenute, effettuate a partire dal primo gennaio dell'anno relativo all'intervento.

Priorità

Le manifestazioni ammissibili a contributo sono selezionate secondo un ordine di priorità, con l'attribuzione del punteggio indicato nell'atto attuativo della struttura responsabile del procedimento.

Spese ammissibili

Sono ammesse a contributo esclusivamente le spese sostenute per l'organizzazione delle manifestazioni ufficiali di libro genealogico e di registro anagrafico realizzate sul territorio regionale, afferenti alle seguenti tipologie:

- a) le spese di iscrizione;
- b) le spese di viaggio e i costi per il trasporto degli animali;
- c) le spese per pubblicazioni e siti web che annunciano l'evento;
- d) l'affitto dei locali e degli stand e i costi del loro montaggio e smontaggio;
- e) i premi simbolici fino a un valore di 1 000 EUR per premio e per vincitore di un concorso;

Possono inoltre essere ammesse le spese di trasporto sostenute dall'A.R.A. per la partecipazione di capi iscritti ai LL.GG o RR.AA a manifestazioni fuori regione.

Con atto della struttura responsabile del procedimento saranno definite nel dettaglio le tipologie di spesa ammissibile.

In ogni caso la spesa massima ammessa è stabilita sulla base dei costi previsti per l'organizzazione dell'evento e non sulla base del numero dei capi partecipanti.

Responsabile del procedimento

La struttura regionale competente per la zootecnia è responsabile dell'emanazione del bando, dell'approvazione dell'elenco delle manifestazioni ammesse a contributo, dell'istruttoria delle domande di contributo e della ripartizione delle risorse agli Enti competenti per territorio (dove si svolge fisicamente l'evento).

Quest'ultimi sono responsabili dell'istruttoria delle richieste di accertamento finale delle spese sostenute e della predisposizione dell'elenco di liquidazione con cui danno mandato ad A.R.T.E.A di liquidare gli importi dovuti.

Modalità attuative

Le modalità di attuazione e le scadenze per la presentazione della domanda e per la relativa istruttoria saranno definite con atto della struttura regionale responsabile del procedimento. Tale atto determinerà, inoltre, i documenti che devono essere allegati alla richiesta di accertamento finale.

In ogni caso entro la data indicata nell'atto suddetto, la Associazione Regionale degli Allevatori presenterà alla struttura regionale competente l'elenco delle manifestazioni per cui è richiesto il contributo regionale ed il preventivo di spesa relativo a ciascuna manifestazione.

Tale elenco dovrà essere inoltre corredato delle date presunte in cui si svolgerà la manifestazione, del numero, specie e razza dei capi animali di cui è prevista la partecipazione, ed il livello territoriale della manifestazione.

La struttura responsabile del procedimento procederà alla valutazione della validità delle manifestazioni proposte e ne potrà richiedere la modifica o l'integrazione. Provvederà, inoltre, alla istruttoria della domanda di aiuto e all'emanazione dell'atto di assegnazione delle risorse;.

Successivamente allo svolgimento della manifestazione, l'Associazione Regionale degli Allevatori provvederà alla richiesta di accertamento finale delle spese sostenute per il singolo evento, allegando la rendicontazione delle spese ammissibili a contributo, indicando anche gli importi dei singoli premi attribuiti, accompagnata da una prova della loro effettiva attribuzione.

Entro trenta giorni dalla richiesta, gli Enti competenti effettueranno l'istruttoria della richiesta di accertamento finale. In base agli esiti della istruttoria la struttura regionale responsabile del procedimento predisporrà gli elenchi di liquidazione e li trasmetterà ad A.R.T.E.A per l'erogazione degli importi dovuti.

Tipologia di intervento 4.

Con questo intervento la Regione Toscana vuole contribuire alla tutela del patrimonio genetico di razze autoctone presenti sul territorio regionale aventi interesse zootecnico, attraverso la concessione di specifici finanziamenti, secondo le finalità della Legge Regionale 16/11/2004, n. 64 “Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale.”

In particolare, potranno essere finanziati progetti di tutela inerenti le seguenti tematiche:

- a) costituzione di registri anagrafici, così come disciplinato dall’art 5 bis “registro anagrafico” della L.R 64/04 (art. 27, paragrafo 1, lettera a del Reg. 702/2014);
- b) predisposizione di piani di accoppiamento finalizzati al contenimento del fenomeno della consanguineità (art. 27, paragrafo 1, lettera b del Reg. 702/2014);
- c) interventi di divulgazione relativa alla diffusione e valorizzazione del patrimonio zootecnico sottoposto a tutela presso gli operatori (art. 24 paragrafo 2. lettera a) del Regolamento 702/14).

Ogni progetto presentato dovrà necessariamente essere finalizzato ad una sola tematica richiamata, ed a questa dovrà essere riconducibile. Dovrà inoltre interessare una singola razza autoctona presente sul territorio regionale.

Beneficiari

Associazione Regionale Allevatori della Toscana (A.R.A); Associazioni di apicoltori operanti sul territorio regionale e loro forme organizzative e/o associative.

Limitazioni e condizioni specifiche di accesso - Forma del sostegno

Potrà essere concesso un contributo fino al 100% delle spese effettivamente sostenute dal beneficiario e debitamente rendicontate. Non sarà ammessa l’erogazione diretta di denaro alle aziende agricole, le quali potranno eventualmente ricevere esclusivamente un servizio dalla Associazione beneficiaria; non sarà pertanto ammesso il rimborso alle aziende agricole di spese sostenute per eventuali interventi sui capi in azienda (interventi sanitari, materiale riproduttivo, trasporto, ecc).

In ogni caso, l’importo massimo complessivo che potrà essere concesso ai progetti ammessi non potrà eccedere i 100.000 €.

Priorità

I progetti ammessi a contributo saranno finanziati, entro la disponibilità finanziaria della misura, in base ad una graduatoria stabilita secondo i punteggi di priorità che saranno indicati nell'atto attuativo della struttura responsabile del procedimento.

Spese ammissibili

Saranno ammesse a contributo le seguenti spese a seconda della tematica richiamata:

1. tematica a), contributo ammissibile fino al 100% della spesa:
 - a) la raccolta e la gestione di dati sugli animali, ad esempio, l’origine di un animale, la sua data di nascita, la data dell’inseminazione, la data e le cause del decesso e la valutazione dell’esperto, l’aggiornamento e il trattamento dei dati necessari per l’adozione e la tenuta dei libri genealogici;
 - b) le attività amministrative connesse alla registrazione dei dati pertinenti sugli animali nei libri genealogici;
 - c) l’aggiornamento dei programmi informatici per la gestione dei dati nei libri genealogici;

- d) la pubblicazione online di informazioni sui libri genealogici e di dati tratti dai libri genealogici;
 - e) altri costi amministrativi connessi;
2. tematica b), contributo ammissibile fino al 70% della spesa:
- a) i costi dei test o dei controlli, con l'esclusione di tutte le spese relative ai controlli di routine relativi alla qualità del latte.;
 - b) i costi connessi alla raccolta e alla valutazione dei dati forniti da tali test e ai controlli per il miglioramento della salute degli animali e del livello di tutela dell'ambiente;
 - c) i costi connessi alla raccolta e alla valutazione dei dati forniti da tali test e ai controlli intesi a valutare la qualità genetica degli animali per l'applicazione di tecniche di riproduzione avanzate e la conservazione della diversità genetica; o
 - d) altri costi correlati;
3. tematica g), contributo ammissibile fino al 100% della spesa:
- a) per quanto riguarda l'organizzazione e la partecipazione a concorsi, fiere o mostre, a condizione che gli aiuti siano accessibili a tutti i soggetti ammissibili della zona interessata sulla base di criteri oggettivamente definiti:
 - i. le spese di iscrizione;
 - ii. le spese di viaggio e i costi per il trasporto degli animali;
 - iii. le spese per pubblicazioni e siti web che annunciano l'evento;
 - iv. l'affitto dei locali e degli stand e i costi del loro montaggio e smontaggio;
 - v. i premi simbolici fino a un valore di 1 000 EUR per premio e per vincitore di un concorso;
 - b) i costi delle pubblicazioni su mezzi cartacei ed elettronici, dei siti web e degli annunci pubblicitari nei mezzi di comunicazione elettronici, radiofonici o televisivi, destinati a presentare informazioni fattuali sui produttori di una data regione o di un dato prodotto, purché tali informazioni siano neutre e tutti i produttori interessati abbiano le stesse possibilità di figurare nella pubblicazione;
 - c) i costi relativi alla divulgazione di conoscenze scientifiche e dati fattuali su
 - i. regimi di qualità aperti a prodotti agricoli di altri Stati membri e di paesi terzi;
 - ii. prodotti agricoli generici e i loro benefici nutrizionali, nonché sugli utilizzi proposti per essi.

Indipendentemente dalla data di adozione del provvedimento di assegnazione delle risorse saranno ammesse le spese, anche già sostenute, effettuate a partire dal primo gennaio dell'anno dell'intervento, purché sia stato presentato il relativo progetto entro il 30 novembre dell'anno precedente ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2. del Reg. 702/2014.

La suddetta domanda dovrà essere modificata dall'ente presentatore su semplice richiesta e secondo le indicazioni date dalla struttura regionale competente per la zootecnia, in qualunque momento del suo periodo di validità.

Il contributo effettivo sarà determinato ed erogato in base alla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, comprensiva dell'indicazione degli importi dei singoli premi eventualmente attribuiti, accompagnata da una prova della loro effettiva attribuzione .

Responsabile del procedimento

La struttura regionale competente per la zootecnia.

Modalità attuative e scadenze

Entro la data stabilita negli atti amministrativi che realizzeranno l'intervento, le associazioni aventi diritto presenteranno alla struttura responsabile del procedimento una domanda per la richiesta di

finanziamento, allegando un progetto dettagliato della attività che sarà avviata nel corso dell'anno per il quale è richiesto il contributo.

Ogni domanda dovrà essere obbligatoriamente riferita ad una singola tematica e razza, fatto salvo il caso della creazione di un database informatizzato regionale a supporto dell'attività di tutela delle principali razze presenti sul territorio regionale.

La struttura responsabile, valutata la rispondenza dei progetti presentati ed in base alla graduatoria definita secondo l'ordine di priorità, assegnerà con proprio atto ai beneficiari, entro trenta giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande, l'importo ammesso a contributo, entro il limite delle disponibilità finanziarie stabilite per la misura e nel rispetto dei massimali indicati alla voce "forma di sostegno".

Nell'atto di assegnazione sarà stabilito il termine entro cui il beneficiario sarà tenuto a concludere il progetto ed a presentare la rendicontazione.

A seguito della verifica della attività svolta e delle spese effettivamente sostenute e dimostrate, la struttura responsabile darà mandato ad A.R.T.E.A di liquidare gli importi dovuti, anche in forma parziale.